



CCNL Sanità Privata



la  
**PILLOLA**  
va giù

# La Malattia Art. 43 CCNL Sanità Privata

Cosa dice la normativa?





# Gli obblighi del Lavoratore

- La malattia deve essere certificata dal medico curante o comunque da una struttura sanitaria pubblica.
- Comunicare l'assenza per malattia immediatamente, e comunque prima dell'inizio del turno di servizio, alla Dir. Sanitaria o a quella Amministrativa (secondo quanto disposto dalla struttura);
- trasmettere il certificato medico o il numero di protocollo in caso di invio telematico;
- E' obbligatorio comunicare l'indirizzo al quale si è reperibili per la visita di controllo.
- Qualunque mutamento della situazione iniziale deve essere comunicato all'amministrazione nei tempi più brevi possibili (es. cambio di indirizzo, prolungamento della malattia ecc.).






# La visita di controllo durante la malattia

- Il controllo può essere effettuato su richiesta dal datore di lavoro o per iniziativa della stessa INPS fin dal primo giorno.
- Orario di controllo: **dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00** di tutti i giorni compresi quelli festivi o non lavorativi. **Durante gli orari, il lavoratore deve garantire la reperibilità presso l'indirizzo comunicato.**

## Se si è assenti alla visita di controllo

- Il lavoratore è tenuto a recarsi alla visita ambulatoriale fissata dal medico fiscale;





# Esenzioni dalla visita di controllo

- a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- b) causa di servizio riconosciuta;
- c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
- d) qualora ci si debba recare a visita medica, accertamenti specialistici o altri giustificati motivi: in tali ipotesi, occorre darne immediata e preventiva comunicazione all'amministrazione.





# Trattamento economico in malattia

In caso di malattia riconosciuta e indennizzata dall'INPS:

- 100% della retribuzione globale sino a 365 giorni di assenza nell'arco di quattro anni precedenti ogni inizio di malattia;
- il trattamento economico ricevuto non deve essere comunque superiore a quello che il lavoratore avrebbe percepito al netto se avesse lavorato.





# Trattamento economico in infortunio

## In caso di infortunio sul lavoro:

- 100% della retribuzione globale dal giorno in cui si verifica l'infortunio sino a 365 giorni di assenza. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare il 60 % della retribuzione salvo conguaglio con quanto erogato dall'INAIL
- il trattamento economico ricevuto non deve essere comunque superiore a quello che il lavoratore avrebbe percepito al netto. con obbligo di rimborsare quanto percepito a titolo di anticipazione.
- Ai fini del riconoscimento della retribuzione nella misura del 100 % non si cumulano i periodi di malattia con quelli d'infortunio





# Conservazione del posto di lavoro in malattia

Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per:

- **540 giorni** complessivi nell'arco del quadriennio mobile.
- **Ulteriori 60** giorni in caso di ricaduta di uno **stesso evento morboso** che ha richiesto un **prolungato ricovero in atto** allo scadere de 540 gg. (540+60=600);
- se allo scadere dei 600 gg. il ricovero è ancora in atto il lavoratore può richiedere un'**aspettativa** di **90 gg. massimo**.

Al termine di tali periodi (**sempre nell'arco del quadriennio mobile**) datore di lavoro può recedere dal rapporto di lavoro.





# Conservazione del posto di lavoro in infortunio

Il lavoratore assente per infortunio ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per:

- **540 giorni complessivi nell'arco del quadriennio mobile.**

**Tale periodo è diverso e non è cumulabile con quello previsto per la malattia**






## In caso di patologie gravi

- Sono escluse dal computo: le giornate di ricovero; i day hospital; i giorni per effettuare le terapie salvavita; i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali.
- la certificazione attestante la grave patologia deve essere rilasciata da strutture medico legali pubbliche o da istituti/strutture accreditate con competenze mediche della pubblica amministrazione.
- Le giornate di assenza devono essere certificate da strutture del servizio sanitario pubblico o da strutture accreditate ove è stata effettuata la terapia
- per tali giornate si ha diritto all'intero trattamento economico previsto dal CCNL.



la  
**PILLOLA**  
va giù

**Per ulteriori  
chiarimenti o  
informazioni  
rivolgti alle  
rappresentanze  
FPCGIL**



**FP  
CGIL**

**Per tutti.**

**Tutti i giorni.**

